



SENTENZA N. 547/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

Nella persona del Giudice monocratico delle pensioni Alessandra Molina, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **73031** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 29.12.2020 dalla Sig.ra (omissis) (C.F.: (omissis)) rappresentata e difesa dal Avv. Aldo Corbo (C.F.: CRBLDA52S13S509F) e, successivamente al decesso di quest'ultimo, in virtù di procura sottoscritta ed allegata agli atti, dall'avvocato Maurizio Carrabba (C.F.: CRRMRZ68H26F839Y), con studio in Napoli, Via Lieti a Capodimonte, n. 51/b, ove la ricorrente elegge domicilio (comunicazioni richieste all'indirizzo di posta elettronica certificata: mauriziocarrabba@avvocatinapoli.legalmail.it);

contro

INPS, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Tellone (pec: avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov. it - C.F.: TLLGLC70R13A509E), in virtù di procura generale alle liti Rep. n. 37590, del 23.01.2023, del notaio Roberto Fantini di Roma, elettivamente domiciliato presso il Coordinamento Regionale Legale INPS della Campania, in Napoli, Via Medina, n. 61;

avverso

il provvedimento n. 2674079 del Dirigente dell'INPDAP, Direzione Centrale delle Prestazioni Assistenziali del 29.03.2001 e successivamente comunicatole, con il quale le è stata negata la pensione di reversibilità in quanto orfana maggiorenne inabile di (omissis)

visto l'atto introduttivo del ricorso;

visti gli altri atti e documenti di causa;

chiamata la causa nella pubblica udienza del 23.10.2024, celebrata con l'assistenza del Segretario, dott.ssa Piera Pagnano

FATTO

1. Con il ricorso all'odierno esame la Sig.ra (omissis) esponeva che, con istanza del 23.11.1995 diretta alla Direzione INPDDAP Provinciale del Tesoro di Napoli, chiedeva la reversibilità della pensione già in godimento della genitrice (omissis) deceduta il 05.08.1995, vedova di (omissis), agente di Polizia Municipale del Comune di Napoli deceduto il 3.11.1982.

Formulava la richiesta nella qualità di orfana maggiorenne inabile, in quanto affetta fin da giovane età da gravi forme di patologie cardiache, artrosiche e neurologiche che la rendevano inabile a qualsiasi proficuo lavoro, e perché priva di mezzi di sussistenza, avendo sempre convissuto a carico del genitore e, a seguito del decesso del predetto, a carico della madre.

L'INPDAP, con il provvedimento impugnato del 29.03.2001, pur avendo accertato che la ricorrente, per le patologie di cui è affetta, era

stata sempre inabile al proficuo lavoro aveva rigettato la domanda di reversibilità sull'erroneo presupposto che non sarebbe stata a carico del genitore fino alla data del decesso.

La ricorrente, per il grave stato patologico di cui è portatrice, percepisce la pensione di inabilità e l'indennità di accompagnamento e tali provvidenze, avendo natura assistenziale, sono esenti da IRPEF.

Ciò premesso, la ricorrente riteneva il provvedimento impugnato manifestamente illegittimo, inopportuno e gravemente lesivo, denunciando l'errata applicazione, e la conseguente violazione, sia delle disposizioni degli articoli 82 e 85 del D.P.R. n. 1092/1973, che regolano l'attribuzione del richiesto trattamento pensionistico, sia degli articoli 3, 7, 8, 9 e 10 della legge n. 241/1990, posti a presidio del legittimo procedimento amministrativo.

Concludeva chiedendo di: riconoscere il proprio diritto alla pensione di reversibilità quale orfana maggiorenne inabile; condannare l'INPS - gestione INPDAP - al pagamento della reversibilità della pensione dalla data del decesso del dante causa con l'erogazione degli arretrati maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria; condannare l'ente resistente al pagamento dei diritti e delle spese ed onorari della presente procedura.

2. All'udienza del 29.04.2024, con ordinanza a verbale, il G.M., preso atto del decesso dell'avvocato di parte ricorrente Aldo Corbo, deceduto il 29.07.2022, al fine di consentire il perfezionamento dell'iter notificatorio del DFU alla parte ricorrente, rinviava la trattazione all'udienza del 23.10.2024.

3. Con istanza l'1.07.2024, veniva manifestato l'interesse della Sig.ra (omissis) a continuare il giudizio nei confronti di INPS, ex gestione INPDAP, costituendosi per il tramite dell' Avv. Carrabba, per il riconoscimento dei propri diritti, facendo proprie tutte le richieste indicate nel ricorso introduttivo, nonché la documentazione prodotta agli atti.

4. Il 18.07.2024, parte ricorrente depositava una memoria in cui, riepilogati i fatti salienti del ricorso, ricordava come la sezione si era già espressa in merito alla vicenda della Sig.ra(omissis) con la sentenza n. 888/2015, esitata tuttavia in una pronuncia non di merito.

Nel ribadire che aveva sempre vissuto con i genitori, fatti su cui produceva documentazione, insisteva per l'accoglimento del ricorso.

Produceva in particolare documentazione dell'Agenzia delle Entrate, di cui evidenziava come la ricorrente percepisca l'indennità di accompagnamento e la pensione di inabilità, che essendo provvidenze economiche sono esenti da IRPEF per la loro sostanziale natura di sussidi a titolo assistenziale, e quindi non escludono il requisito della nullatenenza ai fini della richiesta della pensione di reversibilità per gli orfani maggiorenni inabili dei pubblici dipendenti.

In merito alla vivenza a carico, denegata dall'INPS, produceva documentazione (certificato di stato di famiglia al momento del decesso dell'assicurato) da cui risulterebbe che la ricorrente aveva sempre vissuto con i genitori. La vivenza a carico si poteva desumere dal fatto che l'orfano non svolgeva attività lavorativa per motivi di salute e che non possedeva redditi.

Risultando dalla documentazione prodotta che la ricorrente non era titolare di redditi, che era nello stato di famiglia con il genitore alla data del decesso del predetto, ne sarebbe confermato che il genitore provvedeva al mantenimento del figlio.

Evidenziava infine che la domanda della prestazione pensionistica era stata presentata nel 1995 ed il provvedimento di rigetto emesso il 29.03.2001; pertanto, il termine di prescrizione sarebbe decennale e non quinquennale non trovando applicazione l'art. 38 del D.L. 6/07/2011 e 98. Avverso il provvedimento impugnato era stato proposto analogo ricorso depositato il 3.07.2009; il processo era stato dichiarato estinto con sentenza n. 888/2015 perché nelle more del giudizio era stata disposta la soppressione dell'INPDAP con subentro dell'INPS in tutti i rapporti attivi e passivi.

Concludeva per l'accoglimento del ricorso e per la condanna dell'Ente al pagamento della prestazione pensionistica dalla data del decesso del genitore ovvero da altra diversa decorrenza, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con condanna dell'Ente al pagamento delle spese di giudizio e con attribuzione.

5. Con memoria del 27.09.2024 si costituiva in giudizio l'INPS che eccepiva l'infondatezza del ricorso.

Affermava che il ricorso sarebbe diretto ad ottenere la reversibilità della pensione di reversibilità goduta dalla madre della ricorrente, ipotesi non prevista dal nostro ordinamento, che consente la reversibilità delle sole pensioni dirette. In tale prospettiva, il ricorso potrebbe essere respinto senza necessità di accertamento dei requisiti

sanitari e socio – economici.

L'INPS contestava altresì la sussistenza delle condizioni per accedere alla pensione di reversibilità (che non avrebbe matrice ereditaria ma costituirebbe *jus proprium* delle categorie di soggetti previsti dalla legge) e cioè: 1) l'inabilità a proficuo lavoro; 2) la convivenza a carico del pensionato; 3) la nullatenenza.

La prova di tali presupposti era a carico del ricorrente che non l'avrebbe fornita.

In particolare, la ricorrente non avrebbe dimostrato la vivenza a carico, che non sarebbe esaurita con la dimostrazione della convivenza, occorrendo anche provare che il genitore defunto provvedeva in via continuativa ed in misura totale, o quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile.

L'INPS affermava che la ricorrente percepirebbe provvidenze assistenziali che sembrerebbero dimostrare, quanto meno a partire dall'anno 2016, una certa autosufficienza economica. Tale circostanza sarebbe ricavabile dall'allegato prospetto riepilogativo dei pagamenti annuali.

Non vi sarebbe prova neanche del requisito sanitario, in quanto le allegazioni di fatto di parte ricorrente circa la sussistenza, alla data di decesso del dante causa, dello stato d'inabilità al lavoro sarebbero del tutto generiche.

Posto che la valutazione della inabilità deve essere effettuata con riferimento alla data del decesso del dante causa (il 3.11.1982), affermava l'INPS che, pur essendo la ricorrente titolare sin dal mese di

dicembre 1981 di prestazioni d'invalidità civile, tuttavia non specificava quali fossero e quindi se fosse stato o meno accertato lo stato di inabilità civile.

L'INPS invece aveva riconosciuto in favore della ricorrente l'indennità di accompagnamento solo con decorrenza maggio 2015 – come provata dall'allegato provvedimento di liquidazione - e quindi oltre 30 anni dopo il decesso del dante causa (1982).

Da questo punto di vista l'INPS riteneva che nel 1982 le condizioni della ricorrente fossero migliori.

Peraltro, osservava che i parametri ed i criteri valutativi dell'invalidità civile differirebbero da quelli della invalidità pensionabile (che deve essere valutata in relazione alle specifiche attitudini lavorative dell'orfano), per cui non sarebbe legittimo valutare la sussistenza del requisito della pensione di reversibilità facendo riferimento solo al giudizio medico-legale espresso dalle commissioni della invalidità civile (tanto più se si considera che dal ricorso non si evince quali provvidenze siano state riconosciute nel mese di dicembre 1981).

In via subordinata, l'INPS eccepiva la prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 295/1939 ovvero ex art. 2948 c.c., dei ratei di pensione di reversibilità eventualmente spettanti.

Nel caso in esame la ricorrente aveva presentato la domanda amministrativa di pensione di reversibilità in data 23.11.1995 ed aveva notificato il ricorso introduttivo in data 28.02.2017, per cui sarebbero prescritte tutte le rate eventualmente spettanti per il periodo antecedente il mese di febbraio 2012, non risultando atti interruttivi in

data successiva alla presentazione della domanda amministrativa e prima della notifica del ricorso.

Concludeva chiedendo di rigettare il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa; in via subordinata, in caso di accoglimento del ricorso, chiedeva di dichiarare prescritti i ratei antecedenti al mese di febbraio 2012, compensando le spese di causa.

6. All'udienza del 23.10.2024 sono presenti l'Avv. Maurizio Carrabba e l'Avv. Gianluca Tellone per l'INPS. L'Avv. Carrabba, riportandosi al ricorso e alla documentazione rassegnata in atti, chiede l'accoglimento del ricorso e in subordine la nomina di un CTU.

L'Avv. Tellone chiarisce che, trattandosi di pensione di reversibilità, l'inabilità della ricorrente deve essere accertata al momento del decesso dal padre.

Si oppone alla eventuale nomina di CTU in quanto nel ricorso è chiesta la reversibilità della reversibilità della pensione, rimettendosi tuttavia alla decisione del Giudice.

La causa è quindi trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. L'odierno giudizio riguarda il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità in favore della Sig.ra (omissis), in qualità di orfana maggiorenne inabile del genitore (omissis)

2. Per motivi di economia processuale, ritiene questo Giudice di anteporre l'esame del merito a quello delle eccezioni preliminari, verificando come primo punto, in virtù del principio della "ragione più

liquida” se, dalla documentazione in atti, emerga in modo palese l’infondatezza della domanda di parte ricorrente.

3. Procedendo quindi direttamente con l’esame del merito, il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.

La Suprema Corte ha affermato che *“in tema di pensione ai superstiti, a norma dell’art. 22 legge n. 903 del 1965, il diritto a pensione di reversibilità spetta, alla morte del pensionato o dell’assicurato, iure proprio, a ciascuno dei soggetti individuati dalla citata norma, in ragione dei rapporti con il defunto e in relazione alla situazione in cui si trova al momento del decesso di quest’ultimo; deve pertanto escludersi che sia prevista la trasmissibilità del diritto a pensione di reversibilità e, in particolare, deve escludersi che, alla morte del titolare di pensione di reversibilità, detta pensione venga ulteriormente attribuita ai superstiti di quest’ultimo”* (Cass. civ., sent. n. 21425/2011).

Anche di recente è stato affermato che la *“Corte, con orientamento consolidato cui va data continuità (Cass. 11999/02, Cass.21425/11, Cass. 5731/13), ha affermato che la pensione di reversibilità di cui all’art. 22 l. n. 903/65 opera a favore dei superstiti del titolare di pensione, mentre deve escludersi che, alla morte del titolare di pensione di reversibilità, detta pensione venga ulteriormente attribuita ai superstiti di questo. Non spetta perciò un diritto alla pensione di reversibilità derivante dal decesso di chi già beneficiasse di pensione di reversibilità, anziché di pensione diretta”* (Cass. civ., sez. lav., ord. n. 14287/2024).

L’orientamento della Suprema Corte è pertanto consolidato nel senso che il diritto a pensione di reversibilità non può essere ulteriormente

attribuito ai superstiti di questo.

Coglie quindi nel segno l'eccezione formulata dall'INPS nella memoria di costituzione e reiterata in udienza secondo cui non è possibile per la ricorrente ottenere la reversibilità della pensione di reversibilità già goduta dalla madre.

4. Ma anche ove si voglia ammettere che la Sig.ra(omissis) abbia un titolo di legittimazione autonomo alla percezione della pensione di reversibilità del padre, una volta deceduta la madre anch'essa titolare di pensione di reversibilità, il ricorso è comunque infondato in quanto non sono dimostrati i presupposti costitutivi della spettanza del beneficio.

E invero, va ricordato che i presupposti per il riconoscimento del trattamento di reversibilità sono previsti dagli artt. 82, 81 e 85 del D.P.R. n. 1092/1973.

L'art. 82 del D.P.R. n. 1092/73 richiede, ai fini della concessione del trattamento indiretto all'orfano maggiorenne, la sussistenza dell'inabilità permanente a proficuo lavoro, la convivenza a carico e lo stato di nullatenenza disponendo che *“Gli orfani del dipendente civile o militare di cui al primo comma dell'art. 81 ovvero del pensionato hanno diritto alla pensione di riversibilità; la pensione spetta anche agli orfani maggiorenni inabili a proficuo lavoro o in età superiore a sessanta anni, conviventi a carico del dipendente o del pensionato e nullatenenti”*.

L'art. 85 del citato D.P.R. precisa inoltre che *“Ai fini del diritto alla pensione di riversibilità, gli orfani maggiorenni ... del pensionato si considerano a carico di lui quando questi forniva loro, in tutto o in parte*

preponderante, i necessari mezzi di sussistenza” e l’art. 86 statuisce che “le condizioni soggettive previste per il conseguimento del diritto al trattamento di reversibilità devono sussistere al momento della morte del ... pensionato. Qualora dette condizioni vengano meno, la pensione di reversibilità è revocata”.

L’art. 22 della legge n. 903/1965 dispone poi che “Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori, nonché i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell’assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa. Il figlio riconosciuto inabile al lavoro a norma dell’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, nel periodo compreso tra la data della morte dell’assicurato o del pensionato e il compimento del 18° anno di età, conserva il diritto alla pensione di reversibilità anche dopo il compimento della predetta età ...”.

L’art. 39 del D.P.R. n. 818/1957 prevede che “..., si considerano inabili le persone che, per grave infermità fisica o mentale, si trovino nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro”.

L’art. 8 della legge n. 222/1984 prevede inoltre che “si considerano inabili le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”.

5. Così ricostruito il quadro normativo, risulta chiaro che per accedere alla pensione di reversibilità va accertata l’inabilità a proficuo lavoro, la convivenza a carico del pensionato e la nullatenenza del soggetto

interessato.

5.1. Quanto al requisito economico, questo deve essere sussistere al momento della morte del dipendente o del pensionato (art. 86, primo comma, del D.P.R. n. 1092/1973).

Deve in altri termini, sussistere la vivenza a carico del dipendente o del pensionato, ovvero la percezione di redditi assoggettabili a IRPEF per un ammontare superiore a lire 960.000 annue (art. 85, secondo comma, del D.P.R. n. 1092/1973), somma poi rivalutata.

Orbene, parte ricorrente ha depositato documentazione con cui l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Napoli, ha attestato – in data 1.09.2015 – che la Sig.ra (omissis) non ha percepito redditi dal 1997 al 2011 e ha percepito redditi per 5.588 euro nel 2012 e per 5.755 euro nel 2013.

Per gli anni dal 1991 al 1995 l’Agenzia delle Entrate ha attestato di non essere in grado di rilasciare alcuna certificazione dei redditi, in quanto i suddetti sono stati eliminati ai sensi dell’art. 69 del regolamento per gli archivi di Stato, approvato con R.D. n. 1173/1911.

Risulta altresì agli atti la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà della ricorrente, rilasciata al Comune di Napoli – Bagnoli il 20.01.2020, con la quale ella dichiara di non aver percepito alcun reddito dal 1995 all’attualità, essendo solo titolare di pensione di inabilità e di indennità di accompagnamento, che non sono assoggettabili all’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Risulta infine agli atti il certificato dei redditi, rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Napoli, il 17.01.2020, con cui,

confermandosi i redditi (esenti) per gli anni di imposta 2012 (euro 5.588) e 2013 (euro 5.755), si certificava l'assenza di redditi per gli anni di imposta dal 2014 al 2018.

La documentazione prodotta in giudizio, riferendosi ad anni diversi da quelli rilevanti per l'attribuzione del beneficio, non dimostra la sussistenza del requisito economico previsto dalla legge che, come prescrive l'art. 86 del D.P.R. n. 1092/1973, deve essere riferito «*al momento della morte del ... pensionato*», che nel caso all'odierna trattazione è riferibile al lontano 3.11.1982.

Da questo punto di vista, pertanto, come evidenziato dall'Istituto previdenziale, la ricorrente non ha fornito prova di tale presupposto.

5.2. Anche per quanto riguarda il presupposto sanitario, va ricordato che, secondo il costante orientamento di questa Corte, l'accertamento del requisito della "inabilità" richiesto ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità ai figli superstiti del lavoratore o del pensionato, deve essere operato secondo un criterio concreto, ossia avendo riguardo al possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto, in modo da verificare, anche nel caso del mancato raggiungimento di una riduzione del cento per cento della astratta capacità di lavoro, la permanenza di una capacità dello stesso di svolgere attività idonee nel quadro dell'art. 36 Cost. e tali da procurare una fonte di guadagno non simbolico (*ex plurimis*, Corte dei conti, sez. giur. Veneto, sent. n. 170/2014; Corte dei conti, sez. giur. Lazio, sent. n. 639/2014; Corte dei conti, sez. giur. Sicilia, sent. n.

658/2015; Corte conti, sez. giur. Piemonte, ord. n. 4/2018).

Come afferma la Suprema Corte, *“in tema di pensione di reversibilità, il requisito della inabilità, prescritto ai fini della sussistenza del diritto alla pensione di reversibilità o indiretta in favore del figlio ultradiciottenne vivente a carico del genitore, pensionato o assicurato, al momento del decesso di quest’ultimo, deve esistere con riferimento a tale momento perché possa ritenersi integrata la fattispecie costitutiva del diritto stesso, restando lo stato di inabilità irrilevante ove insorga successivamente a quel momento, attesa la inapplicabilità dell’art. 149 disp. att. c.p.c., riguardante soltanto la pensione diretta di invalidità”* (Cass. civ., sent. n. 21425/2011).

Ora, posto che la valutazione della inabilità deve essere effettuata, ai sensi dell’art. 86 del D.P.R. n. 1092/1973, alla data del decesso del dante causa (il 3.11.1982), non risulta che la ricorrente abbia dato dimostrazione della sussistenza di tale presupposto normativamente richiesto.

L’INPS aveva affermato che la ricorrente era titolare dal mese di dicembre 1981 di prestazioni d’invalidità civile, ma solo con decorrenza dal maggio 2015 le era riconosciuta l’indennità di accompagnamento, e quindi oltre 30 anni dopo il decesso del dante causa (1982).

Difetta agli atti la dimostrazione che la Sig.ra(omissis) fosse, nel 1982, inabile a proficuo lavoro, e cioè inabile a dedicarsi ad un lavoro, remunerativo, concretamente prospettabile alla luce del quadro invalidante nonché dell’età, del sesso e delle attitudini professionali dell’interessato.

Né vi è ragione di aderire alla richiesta di CTU formulata al riguardo dalla difesa, in quanto l'accertamento peritale d'ufficio non può essere disposto per sopperire alla carenza di prova degli elementi costitutivi del diritto da parte del ricorrente, essendo inammissibile la cosiddetta CTU esplorativa. La consulenza tecnica di ufficio, difatti, non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo essa la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, onde non può essere superata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prove, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti e circostanze non provati. Né la consulenza d'ufficio può quindi essere utilizzata per acquisire documentazione che la parte avrebbe potuto produrre e la cui ammissione da parte del giudice comporterebbe lo snaturamento della funzione assegnata dal codice a tale istituto e la violazione del giusto processo, presidiato dall'art. 111 Cost., sotto il profilo della posizione paritaria delle parti e della ragionevole durata (*ex multis*, cfr. Cass. civ., sent. n. 8989/2011, sent. n. 212/2006).

6. Alla luce quindi delle ragioni sopra esposte, il ricorso è quindi respinto.

7. In ragione della natura della controversia, connotata da particolare complessità, si ritiene che sussistano giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania
in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta il
ricorso.

Spese compensate.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Napoli il 23.10.2024.

Il Giudice monocratico

Alessandra Molina

(Firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 07.11.2024

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli

(Firma digitale)

DECRETO

Il Giudice monocratico, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art.
52 del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196, dispone che, a cura della
Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto
art. 52 nei confronti del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi
causa.

Il Giudice monocratico

Alessandra Molina

Firma digitale

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30.06.2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli

Depositata in Segreteria il giorno

07.11.2024

(f.to digitalmente)